

Comune di Casale Monferrato (Alessandria)

VARIANTE STRUTTURALE N. 3 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. PIEMONTE 5 DICEMBRE 1977 N. 56 E S.M.I. – APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 14 DELLA L.R. PIEMONTE 5 DICEMBRE 1977 N. 56 E S.M.I.

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1. di approvare quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che l'approvazione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006, coordinato con autorizzazione unica ex art. 208 del medesimo decreto, relativo al progetto di impianto di trattamento e recupero di rifiuti urbani e assimilabili da prodotti assorbenti per la persona (PAP), comporta, ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 4/AMB dell'8.11.2016, variante automatica al PRGC, limitatamente alle previsioni urbanistiche strettamente necessarie alla localizzazione e realizzazione dell'intervento;
3. di recepire, nel Progetto Definitivo della Variante strutturale n. 3 al PRGC, gli effetti della suddetta variante automatica, nonché la Variante del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (PAVI) art. 16 bis della LR 56/77, comma 1 approvata con delibera C.C. n. 16 del 15/05/2025, la Modificazione n. 16 ai sensi dell'art. 17 comma 12 della LR 56/77 approvata con delibera C.C. n. 23 del 28/05/2025 e la Modificazione n. 17 al PRGC approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 25/09/2025, al fine di garantire coerenza e unitarietà della pianificazione urbanistica comunale;
4. di dare atto che il recepimento della variante automatica di cui alla Circolare n. 4/AMB dell'8.11.2016 non costituisce nuova scelta pianificatoria da parte del Comune, ma mera presa d'atto degli effetti urbanistici derivanti da un procedimento autorizzativo sovraordinato;
5. di approvare, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. 56/1977 e s.m.i., il Progetto Definitivo della Variante strutturale n. 3 al PRGC vigente del Comune di Casale Monferrato;
6. di dare atto che il Progetto Definitivo della Variante strutturale n. 3:
 - o è stato redatto ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 56/1977 e s.m.i.;

- o recepisce integralmente gli esiti della Seconda Conferenza di Copianificazione e Valutazione, svoltasi in data 19/12/2025 ai sensi dell'art. 15, comma 14, della L.R. 56/1977;
 - o è costituito dagli elaborati urbanistici, normativi, ambientali, geologici e acustici elencati in premessa, che ne formano parte integrante e sostanziale;
 - o comprende il Documento di controdeduzione alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del progetto preliminare;
7. di dare atto che la Variante strutturale n. 3:
- o non comporta modifiche agli assetti di pericolosità idrogeologica e sismica del PRGC vigente, fatti salvi gli adeguamenti prescritti dagli enti competenti;
 - o è conforme, per gli ambiti oggetto di modifica, agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
 - o è coerente con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), come dettagliato al capitolo 2.6 della Relazione illustrativa del Progetto Definitivo;
8. di dare atto che il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si è svolto secondo il procedimento integrato di cui alla lettera h) dell'Allegato 1 alla D.G.R. 25-2977/2016 ed è stato concluso con Provvedimento di esclusione dalla successiva fase di valutazione, di cui alla Determinazione dirigenziale n. 2198 del 31/12/2024;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 15, comma 15, lettera a), della L.R. 56/1977:
- o la Capacità Insediativa Residenziale definitiva del PRGC, a seguito dell'approvazione della Variante strutturale n. 3, è pari a n. 74.856 abitanti teorici;
 - o la Variante strutturale n. 3 comporta un incremento del Consumo di Suolo Urbanizzato (CSU) pari a ha 25,4210, corrispondente a un aumento del 2,524%, restando disponibili per il quinquennio 2021–2026 ha 4,7890 (15,85% del CSU di riferimento);
10. di dare atto che le aree soggette o non soggette alla verifica di applicazione del contributo straordinario di urbanizzazione di cui all'art. 16, comma 4, lettera d-ter), del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. sono individuate al capitolo 2.3 della Relazione illustrativa;
11. di demandare al Responsabile del procedimento e agli uffici competenti:
- o la trasmissione della presente deliberazione e della documentazione approvata alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 15, commi 17, 17-bis e 17-ter, della L.R. 56/1977;
 - o la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
 - o l'espletamento di tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente;
12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

(omissis)

